



REPUBBLICA ITALIANA

37/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Sergio Antonio Prestianni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **14806** del registro di segreteria, introdotto con ricorso di:

P. Z., nata a omissis il omissis, residente a omissis, con l'avv. Mattia Matarazzo del Foro di Pordenone, con domicilio telematico presso l'indirizzo mattia.matarazzo@avvocatipordenone.it;

contro

INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti, (avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it; avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it), con domicilio presso l'Ufficio legale della Direzione regionale INPS del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, via Cesare Battisti n. 10/d;

letti il ricorso, gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del giorno 17 settembre 2025, con l'assistenza del segretario dott. Gabriele Turiano, l'avv. Mattia Matarazzo per il ricorrente e l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.;

FATTO E DIRITTO

La sig.ra Z. ha proposto ricorso contestando la legittimità della

pretesa restitutoria avanzata dall'INPS, formalizzata con nota della sede INPS di Pordenone di data 20/11/2013 (prot. n. INPS.9300.20/11/2013.0153152), avente ad oggetto le somme percepite dalla ricorrente nel periodo tra l'01/01/2000 ed il 31/07/2013, a titolo di pensione di reversibilità dell'ex marito, complessivamente pari ad euro 264.613,02. In particolare, la ricorrente eccepisce la prescrizione della pretesa restitutoria e contesta nel merito il credito di controparte, ritenendo insussistente il presupposto dell'obbligazione restitutoria, costituito dal dolo del percettore delle somme, richiamando a tal riguardo l'art. 52 della legge n. 88/1989.

Si è costituito l'INPS eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, oltre alla inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 153 lett. b) D.Lgs. 174/2016; nel merito la difesa di parte resistente contesta l'eccezione di prescrizione, ritenuta inammissibile in quanto fatta valere in via di azione e non in via di eccezione.

L'INPS chiede, in subordine, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, in seguito alla instaurazione del presente giudizio, lo stesso Istituto ha provveduto ad annullare in autotutela la nota del 20/11/2013 sopra citata, ritenendo essere *“venuto meno il diritto dell'Istituto alla ripetizione dell'indebito nei confronti della signora Z. P., stante la sua buona fede e in quanto trova applicazione il principio del legittimo affidamento [...]”*. Viene richiamato, a tal riguardo, il disposto dell'art. 206 del DPR n.

1092/1973, il quale consente la ripetizione delle somme erogate soltanto in presenza di dolo del percettore (in termini anche la Circolare INPS n. 47/2018 – doc. 9 INPS).

All'udienza dell'17 settembre 2025 la difesa dell'attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti, chiedendo la compensazione delle spese e, in subordine, ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere; l'INPS non ha aderito alla rinuncia agli atti ed ha insistito come da memoria di costituzione.

* * *

Tutto ciò premesso, il ricorso non può essere esaminato nel merito, perché il suo oggetto esula dalla giurisdizione della Corte dei conti.

Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali. Per tale motivo, le controversie sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartengono al giudice contabile solo se, ai fini dell'accertamento dell'indebito, occorra accertare anche i presupposti del rapporto pensionistico, con riferimento all'*an* od al *quantum*, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti o delle condizioni di legge per il recupero di somme indebitamente erogate a titolo di pensione, come nel presente caso (così Cass. SU n.9436/2023; da ultimo Cass. SU n. 9443/2025). In queste ipotesi, la giurisdizione compete al giudice ordinario, quale giudice delle controversie aventi natura

meramente civilistica, in quanto tali controversie riguardano l'accertamento delle condizioni che legittimano o meno il recupero delle somme erogate e non si discute - occorre ribadire - dell'originario rapporto pensionistico.

Considerata la mancata adesione dell'INPS alla rinuncia agli atti di parte attrice, deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario.

Ogni ulteriore questione rimane assorbita.

L'esito del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **14806** del registro di segreteria:

dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario;
spese di giudizio integralmente compensate tra le parti.

Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1 c.g.c..

Trieste, 17 settembre 2025.

Il giudice

Sergio Antonio Prestianni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 23/09/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

